



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 50 del 9 settembre 2013

OGGETTO N. 7/a	Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX
-----------------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli		X
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXXXX XXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 "Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale" e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante "norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante "regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 "semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante "approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" ;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 08 giugno 2012 - prot. n.2861- con la quale XXXXXXXX XXXXXXXX, corrente in XXXXXX, via XXXX XXXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia;

VISTA la nota datata 02 luglio 2012 -prot.n.3239- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento, assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE la memoria difensiva dell'operatore e la documentazione alla medesima allegata, pervenute il 08 agosto 2012 -prot.n.3831;

VISTI gli atti e documenti inerenti l'espletata procedura conciliativa (UG n.93/2012) ed il connesso procedimento inerente l'istanza di provvedimento temporaneo (GU5 n.23/2012);

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 30 agosto 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento all'utenza numero XXXXXXXXXXXX rappresenta quanto segue:

- a)-di avere richiesto di mantenere la titolarità del numero telefonico associato alla postazione telefonica pubblica ubicata all'interno del proprio esercizio commerciale (parrucchiere) di cui aveva chiesto la dismissione;
- b)-di avere ricevuto un diniego dall'operatore;
- c)-di avere appreso che detto numero è stato assegnato ad altro utente esercente la medesima attività commerciale;
- d)-di avere subito un danno per “sviamento della clientela” presso un proprio concorrente.



Comitato regionale per le comunicazioni

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore l'attribuzione del numero ed il rimborso del danno subito.

1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue:

a)-la domanda sfugge alla competenza del Co.Re.Com in quanto la controversia riguarda la telefonia pubblica e l'istante non è qualificabile come "utente finale" ma come gestore dell'impianto;

b)-qualora fosse ritenuta la competenza la domanda è infondata in quanto l'istante ha richiesto in data 09 agosto 2011 la rimozione della cabina telefonica e la disabilitazione della linea;

c)-l'istante non ha richiesto la trasformazione del contratto, né il mantenimento della titolarità del numero;

d)-è stata correttamente evasa la richiesta di rimozione della cabina telefonica e di disabilitazione della linea;

e)-successivamente il numero è stato legittimamente assegnato ad altro utente.

Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede che la domanda sia archiviata o, in subordine, che sia riconosciuta la legittimità del proprio operato.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

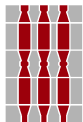
2.1-L'eccezione d'incompetenza va disattesa in quanto infondata. L'istante lamenta la mancata assegnazione, ovviamente previa stipula di contratto di tipo "affari", della numerazione associata alla postazione telefonica pubblica che in precedenza era ubicata all'interno del proprio esercizio commerciale. Rispetto a tale problematica, quindi, l'istante ha la qualificazione soggettiva di "utente finale" di cui alla lettera j) del Regolamento e, quindi, la controversia rientra nella competenza del Co.Re.Com.

2.2-Nel merito le domande sono infondate e quindi vanno rigettate per i motivi che seguono.

Telecom ha specificamente contestato quanto sostenuto dall'istante, in particolare l'operatore ha negato che l'istante abbia richiesto di trasformare o di stipulare un nuovo contratto di tipo "affari" con mantenimento del numero associato alla postazione telefonica pubblica che in precedenza era ubicata all'interno dell'esercizio commerciale dell'istante.

In presenza di tale contestazione spettava all'istante dimostrare di avere inoltrato a Telecom la richiesta in questione; al contrario l'istante nulla ha provato.

L'operatore ha prodotto copia della missiva datata 09 agosto 2011 recante sottoscrizione di XXXXXXX XXXXXX nella quale è scritto: *"la sottoscritta XXXXXXX XXXXXX chiedo la disdetta del contratto telefonico relativo all'utenza n.XXXXXXXXXX collegata alla cabina telefonica (telefono a gettani). La linea telefonica di cui sopra è corrispondente all'attività commerciale XXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, ubicata in via XXXXX XXXXX XX, XXXX XXXXX.*



Comitato regionale per le comunicazioni

Chiedo che la disabilitazione di tale linea avvenga dalla data del 01/10/2011 con la contestuale rimozione della relativa cabina telefonica."

In assenza di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 del codice civile, la detta copia fotografica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.

Da ciò consegue che, ai sensi dell'art.2702 del codice civile, le dichiarazioni contenute nel documento in questione devono essere attribuite all'istante.

Ne consegue che l'operatore ha correttamente disabilitato la linea e altrettanto correttamente ha assegnato la numerazione ad altro utente..

2.3-Nulla può essere disposto a carico dell'operatore in ordine alle spese di procedura dato che non è stato accertato alcun addebito nei confronti dello stesso.

DELIBERA

rigetta l'istanza pervenuta in data 08 giugno 2012 - prot. n.2861- di XXXXXXXX XXXXXX, corrente in XXXXXXX, via XXXXX XXXXXXXX n.XX nei confronti dell'operatore **TELECOM ITALIA XXX**.

Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\09-09-2013\Deliberazione n. 50 del 9 settembre 2013.odt